

STATUTO

VICKI TRE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA
NAPOLI 131

Numero REA: NA - 938276

Codice fiscale: 08180521216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto a raccolta col n. 16463	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE	
Articolo 1	
Denominazione	
1.1. La società è denominata	
"VICKI TRE SOCIETÀ COOPERATIVA"	
La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrati-	
vo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 cod. civ..	
Articolo 2	
Durata	
2.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
2050.	
Articolo 3	
Sede	
3.1. La società ha sede in Casalnuovo di Napoli (NA) all'in-	
dirizzo risultante presso il Registro delle Imprese e potrà	
costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
tanze in Italia ed all'estero.	
Titolo II	
SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
Articolo 4	
Scopo - oggetto	
4.1. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perse-	

3 di 45

	bar;	
	- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed	
	ambientali, nonché la pulizia degli stessi;	
	- servizio di trasporto di persone e di cose, sia in conto	
	proprio che per conto di terzi, nonché l'attività di noleggio	
	di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi	
	ai trasporti;	
	- servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;	
	- la gestione del servizio di facchinaggio manuale e/o con	
	l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte le attività pre-	
	liminari, complementari ed accessorie e, in particolare,	
	l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento, il di-	
	saccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la pulizia dei	
	magazzini e dei piazzali, il deposito colli e bagagli, la	
	presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e la sele-	
	zione;	
	- appalti e servizi per enti pubblici e privati, con ristrutturazione di appartamenti, riattazione di immobili, impianti	
	e manutenzione elettrica, idraulica e di condizionamento,	
	pannelli solari, pitturazione e simili;	
	- servizi di manutenzione e pulizia;	
	- servizi ecologici per la pulizia e l'igiene dell'ambiente	
	(strade e territorio), disinfestazione, derattizzazione;	
	- trasporto di documenti, plichi e valori;	
	- consulenza ed organizzazione di sistemi di sicurezza pre-	

	ventivi e protettivi;	
	- manovalanza varia;	
	- toponomastica cittadina;	
	- appalti e servizi per enti pubblici e privati;	
	- consulenza ed assistenza tecnica ed informatica;	
	- promozione, direzione e gestione di corsi di formazione	
	professionale per qualsiasi attività, nonché corsi per prepa-	
	razione ad esami per l'iscrizione ad albi, ruoli ed elenchi;	
	- svolgimento di tutte le attività affini, sussidiarie, inte-	
	grative e complementari che si palesino opportune per il mi-	
	glioramento economico e morale dei soci e lo sviluppo e l'in-	
	cremento degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti le operazioni e gli atti	
	di natura mobiliare ed immobiliare necessari ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa si propone lo sviluppo e l'ammodernamento a-	
	ziendale, programmando, al termine di ogni esercizio ed in u-	
	no alla relazione sulla gestione redatta dall'organo ammini-	
	strativo, i vari investimenti che la compagine sociale inten-	
	de perseguire per ciascun anno successivo e le strategie di	
	lungo termine che la Cooperativa intende perseguire.	

6 di 45

7 di 45

	l'oggetto sociale);	
	- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	soci e anche di terzi;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	
	prese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del cod.	
	civ.;	
	- partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese;	
	- acquistare, prendere in fitto o in leasing tutte le attrez-	
	zature e gli impianti ritenuti necessari per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	4.5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperati-	
	va potrà avvalersi delle prestazioni, aventi natura di lavoro	
	subordinato, coordinato, autonomo o a progetto, anche da par-	
	te di terzi non soci, fermo rimanendo il rispetto del princi-	
	pio mutualistico di cui agli artt. 2511 e s.s. del cod. civ..	
	4.6. La società si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevo-	
	lazioni previste dalle leggi vigenti e future.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	Qualità dei soci	
	5.1. Sono soci i titolari di quote del capitale sociale che	
	prestino attività lavorativa all'interno della cooperativa e	
	che siano interessati al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	5.2. Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere in-	

	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.3. Possono essere soci tutti i lavoratori che svolgono le	
	attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperati-	
	va e che possono collaborare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	5.4. I lavoratori possono diventare soci dell'impresa dietro	
	semplice richiesta all'Organo amministrativo, mediante il pa-	
	gamento della relativa quota sociale come determinata alla	
	lettera c) dell'art. 7.1..	
	5.5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, degli even-	
	tuali sindaci e dell'eventuale Revisore, per i loro rapporti	
	con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	Articolo 6	
	Categoria speciale di soci	
	6.1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una catego-	
	ria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale, ivi compresi tirocinio	
	ed apprendistato;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 6.1., l'Organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici e in coerenza con le strategie di medio e	

	lungo periodo della cooperativa.	
	6.3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 6.1., l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che siano in grado di concorrere, ancorchè parzialmente,	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4. La delibera di ammissione dei soci speciali spetta all'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto	
	dal regolamento di cui all'art. 43 e stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione, apprendistato e tirocinio o di inserimento del socio speciale, fissandone il termine;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione; quota che non potrà mai essere superiore alla metà della quota di un socio effettivo.	
	6.5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci né essere rappresentato.	
	6.6. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	

	speciale non possono in ogni caso superare un quinto dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del	
	cod. civ..	
	6.8. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.	
	Il recesso ha effetto in riguardo sia al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.9. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.	
	13.1. del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione ed il mancato rispetto delle	
	norme relative;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.10. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla specia-	
	le categoria deve presentare entro il termine perentorio di	
	sei mesi prima della scadenza del periodo indicato al prece-	
	dente comma 4, lettera a, apposita domanda all'Organo ammini-	
	strativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto e l'eventuale interesse	
	della società.	
	6.11. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di man-	
	cato accoglimento della domanda.	
	Articolo 7	
	Ammissione alla cooperativa	
	7.1. Chiunque intenda essere ammesso come socio è tenuto a	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nasci-	
	ta e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro esercita-	

	ta;	
	c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e che, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della quota maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, secondo criteri non discriminatori, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato il versamento di cui al comma 9.2..	
	7.3. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.	
	7.4. I soci sono obbligati:	
	- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 9;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 43 del presente statuto e delle deliberazioni	

legalmente adottate dagli organi sociali.

7.5. Per l'ipotesi dei soci di cui al precedente art. 6, la procedura di ammissione è la medesima così come stabilita dai precedenti commi del presente articolo. Tuttavia, nell'ipotesi di specie, l'Organo amministrativo nella comunicazione di ammissione dovrà definire la categoria speciale di iscrizione, richiamare l'attenzione sui regolamenti di cui all'art. 45 ed effettuare relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 8

Divieto di concorrenza

8.1. È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano scopi sociali similari ed esercitino un'attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE

Articolo 9

Capitale sociale

9.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da quote il cui valore è sempre nominale e non può essere inferiore o superiore a quanto stabilito dalla legge e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il valore della quota sociale è, pertanto, di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

9.2. I corrispettivi delle quote sottoscritte potranno essere

versati a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo.

Articolo 10

Finanziamenti

10.1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. In assenza di apposita deliberazione assembleare i finanziamenti ed i versamenti da parte dei soci si intendono sempre non rimborsabili e da destinare a patrimonio netto.

TITOLO V

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

Articolo 11

Perdita della qualità di socio

11.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12

Recesso del socio

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.

2437 del cod. civ., il socio può recedere nell'ipotesi che si

verifichi una delle seguenti condizioni:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) non voglia più partecipare al raggiungimento degli stessi.

12.2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e s.s. cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater cod. civ..

12.3. Il recesso diventa efficace al positivo accoglimento della domanda da parte dell'Organo amministrativo.

Articolo 13

Esclusione del socio

13.1. L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2533 del cod. civ. nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 43;

b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

d) interdetto o inabilitato;

	e) dichiarato fallito;	
	f) condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena	
	che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici;	
	g) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	h) che venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità	
	prevista dall'art. 8;	
	i) che commetta atti ai danni della cooperativa o lesivi del-	
	l'immagine della stessa o che, nell'esecuzione del proprio o-	
	perato, commetta atti valutabili quale grave inadempimento,	
	come delimitato dall'art. 1455 del cod. civ..	
	13.2. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 14	
	Procedura inerente il recesso e l'esclusione del socio	
	14.1. Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera in-	
	viata con raccomandata A/R. Nelle ipotesi di recesso derivan-	
	ti da delibere assembleari, la lettera deve essere inviata	
	entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle im-	
	prese della delibera che legittima il recesso, con l'indica-	
	zione delle generalità del socio recedente, del domicilio per	
	le comunicazioni inerenti al procedimento, della categoria	

della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

14.2. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo.

14.3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate dall'Organo amministrativo ai soci destinatari, mediante raccomandata R/R, entro sessanta giorni dalla decisione, invitando l'interessato a proporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata.

14.5. In ogni caso il socio può, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione contro la deliberazione di esclusione davanti al Tribunale.

Articolo 15

Rimborso delle quote

19 di 45

	l'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO VI	
	SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	
	Articolo 16	
	Soggezione ad attività di direzione e coordinamento	
	16.1. La cooperativa, laddove si trovasse nell'ipotesi di cui	
	all'art. 2497 e seguenti cod. civ., deve indicare negli atti e	
	nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura de-	
	gli amministratori, presso la sezione del registro delle im-	
	prese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo cod. civ., la	
	società o l'ente alla cui attività di direzione e coordina-	
	mento è soggetta.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblee ordinarie e straordinarie	
	Articolo 17	
	Competenze dell'Assemblea ordinaria	
	17.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa	
	riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare,	
	l'Assemblea ordinaria:	
	a. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	b. autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art.	
	30.2. del presente statuto.	
	17.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza del-	
	l'Assemblea ordinaria:	

	a. l'approvazione del bilancio e la relativa deliberazione in merito alla destinazione degli utili sulla scorta della relazione dell'Organo amministrativo;	
	b. la nomina e la revoca degli amministratori, se istituiti, la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	c. la determinazione del compenso degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;	
	d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;	
	e. la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.	
	Articolo 18	
	Competenze dell'Assemblea straordinaria	
	18.1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla lettera a), comma 30.3. del presente statuto;	
	b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;	
	d. l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento della società, per la quale non è richiesta la redazione del verba-	

le da parte di un notaio.	
18.2. L'attribuzione all'Organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene la facoltà di deliberare in materia.	
Articolo 19	
Convocazione dell'Assemblea	
19.1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni nei casi previsti dall'articolo 2364 c.c..	
19.2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori del Comune in cui è posta la sede sociale purchè in Italia.	
19.3. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea laddove ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci. Se gli amministratori o, in loro vece, il Collegio sindacale, se nominato, non provvedono si applica l'art. 2367 cod. civ..	
19.4. L'avviso di convocazione deve indicare:	
- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;	
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;	
- le materie all'ordine del giorno;	
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;	

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

19.5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

19.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci, in proprio o per delega e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dei componenti dell'Organo di controllo, se costituito.

19.7. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

20.1. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Nell'avviso, inoltre, può essere fissata una data di convocazione ulteriore dell'Assemblea che non può tenersi il medesimo giorno di quella di precedente convocazione. L'avviso può indicare al massimo una data per l'Assemblea successiva alla seconda e le assemblee in seconda o in ulteriore convocazione devono svolgersi entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Articolo 21

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

21.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci.

21.2. L'Assemblea ordinaria in seconda e in ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

21.3. L'Assemblea ordinaria, in prima, in seconda e in ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio o per delega.

Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto dei soci.

Articolo 22

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

22.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci.

22.2. In seconda ed in ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di oltre un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di più di

	un terzo dei soci per le delibere inerenti:	
	a. il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	b. la trasformazione;	
	c. lo scioglimento anticipato;	
	d. la proroga della durata;	
	e. la revoca dello stato di liquidazione;	
	f. il trasferimento della sede sociale all'estero.	
	Articolo 23	
	Norme per il computo dei quorum	
	23.1. Si considerano presenti tutti i soci che al momento	
	della verifica del quorum costitutivo siano identificati, in	
	proprio o per delega, dal Presidente dell'Assemblea.	
	23.2. I soci che non possono esercitare il diritto di voto	
	vengono computati ai fini della determinazione del quorum co-	
	stitutivo; i medesimi soci (salvo diversa disposizione di	
	legge) e quelli che non possono esercitare il diritto di voto	
	a seguito della dichiarazione degli stessi di sussistenza di	
	conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo	
	delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	
	23.3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'Assemblea; in tal caso, la stessa potrà te-	
	nersi in seconda o ulteriore convocazione.	
	23.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'i-	
	nizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti	
	alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza	

	atta a deliberare.	
	Articolo 24	
	Rinvio dell'Assemblea	
	24.1. Qualora almeno un terzo dei soci intervenuti, in pro-	
	prio o per delega, dichiarì di non essere sufficientemente	
	informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chieda il	
	rinvio dell'Assemblea, il Presidente deve rinviare la medesi-	
	ma Assemblea a non oltre cinque giorni. Questo diritto non	
	può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.	
	Articolo 25	
	Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare	
	25.1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora per i versamenti delle quote sottoscritte.	
	25.2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della quota sottoscritta.	
	25.3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possano interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio che abbia diritto al voto e che non sia membro dell'Or-	
	gano Amministrativo o del Collegio Sindacale, se nominato.	
	Ciascun socio può rappresentare non più di dieci soci. Le de-	
	leghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.	
	25.4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto	
	hanno comunque il diritto di essere convocati.	

	Articolo 26	
	Presidente e segretario dell'Assemblea - Verbalizzazione	
	26.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questi, dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.	
	26.2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	26.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e delle deleghe, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	26.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	26.5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.	
	26.6. Il verbale deve indicare:	

	a) la data dell'Assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante al-	
	legato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 27	
	Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	27.1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assem-	
	blea non possono contrastare con le esigenze di una corretta	
	e completa verbalizzazione dei lavori.	
	27.2. Qualora il verbale dell'Assemblea non sia redatto da un	
	notaio, l'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luo-	
	ghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizio-	
	ni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-	

	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	segretario.	
	27.3. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si	
	tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze.	
	Articolo 28	
	Modalità di voto	
	28.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibi-	
	le ad un socio è un voto non espresso.	
	Articolo 29	
	Annullamento delle deliberazioni assembleari	
	29.1. L'azione di annullamento delle delibere può essere pro-	

posta dai soci che, pur essendo presenti alla relativa Assembla, non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando venga proposta da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Organo amministrativo

Articolo 30

Competenza e poteri dell'Organo amministrativo

30.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

30.2. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 10 (dieci) per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

30.3. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, della natura mutualistica

	e delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, esclusi	
	soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano	
	all'Assemblea. A titolo di esempio, spetta all'Organo ammini-	
	strativo:	
	a. convocare l'Assemblea dei soci;	
	b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	
	c. redigere i bilanci nonché la propria relazione di accompa-	
	gnamento al bilancio che deve indicare, tra l'altro, specifi-	
	camente, i criteri seguiti nella gestione sociale, per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo e mutualistico della società;	
	d. predisporre i regolamenti interni per il funzionamento	
	della società, previsti dal presente statuto, al successivo	
	art. 43;	
	e. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le	
	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinun-	
	ciare alle ipoteche legali; compiere ogni operazione presso	
	istituti di credito; aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche affidati e compiere qualsiasi operazione di	
	banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo	
	tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	

	cambiari e cartolari in genere; deliberare e sottoscrivere	
	cessioni di crediti e mandati irrevocabili all'incasso di	
	crediti sociali a favore di istituti di crediti o altri cre-	
	ditori della società;	
	f. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre società o altri sog-	
	getti terzi, strumentalmente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale;	
	g. nominare consulenti, procuratori e direttori per determi-	
	nati atti o categorie di atti;	
	h. conferire procure speciali a consulenti, professionisti e	
	dipendenti per curare determinati affari;	
	i. assumere, nominare e licenziare il personale della coope-	
	rativa, fissandone le mansioni e la retribuzione nel rispet-	
	to, in quanto applicabile, del Contratto Nazionale di Lavoro	
	di categoria; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in	
	materie che sono di propria competenza, definendone i limiti	
	ed i controlli;	
	j. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	k. istituire e sopprimere sedi secondarie;	
	l. adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative;	
	m. trasferire la sede sociale in altro comune del territorio	

nazionale.	
Articolo 31	
Divieto di concorrenza	
31.1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del	
divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 cod. civ.	
Articolo 32	
Composizione dell'Organo amministrativo	
32.1. La società è amministrata da un amministratore unico o	
da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
membri.	
Articolo 33	
Nomina e sostituzione dell'Organo amministrativo	
33.1. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determi-	
nazione del numero dei membri dell'Organo amministrativo.	
33.2. Gli amministratori devono essere scelti tra i soci; pe-	
raltro in caso di Consiglio di Amministrazione, è data fa-	
coltà di nominare soggetti non soci fino ad 1/3 (un terzo)	
dei componenti del Consiglio stesso.	
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito	
alla loro nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca	
o dimissioni; essi sono rieleggibili.	
In caso di nomina a tempo determinato, essi scadono alla data	
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
lativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
33.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade.

La convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione è di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione decaduto, anche se dimissionario. In assenza della convocazione entro quindici giorni da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ed i componenti del Collegio sindacale, se costituito, sono solidalmente responsabili nei confronti della società e dei terzi. In quest'ipotesi, comunque, tutti i soci possono convocare l'Assemblea presso la sede legale della società.

Articolo 34

Presidente del Consiglio di amministrazione

34.1. Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

34.2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

34.3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 35

Organi delegati

35.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuno dei suoi membri o ad uno o più dei suoi componenti.

35.2. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

35.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

35.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto cod. civ.

35.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di controllo, se nominato, con cadenza almeno trimestrale.

Articolo 36

Delibere del Consiglio di amministrazione

36.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale, se costituito, o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

36.2. La convocazione è trasmessa almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

36.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmes-

	sa con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta e-	
	lettronica, con preavviso di almeno due giorni.	
	36.4. Le modalità di convocazione non devono rendere intolte-	
	rabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i	
	consiglieri, che per gli eventuali sindaci.	
	36.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica e delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri presenti, salvo quanto più avanti previsto.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto	
	di interessi non sono computati ai fini del calcolo della	
	maggioranza (quorum deliberativo).	
	36.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare an-	
	che mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le	
	garanzie di cui all'art. 27.2. del presente statuto.	
	36.7. Il Consiglio di amministrazione è validamente costitui-	
	to qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano	
	presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del	
	Collegio sindacale, se nominato.	
	36.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presiden-	
	te ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in	
	subordine, per età.	
	36.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Articolo 37	
	Rappresentanza sociale	

37.1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, attive e passive.

37.2. Per tutti gli atti, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, compresa la facoltà di riscuotere e quietanzare, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha firma libera.

Articolo 38

Remunerazione degli amministratori

38.1. All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

38.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se istituito, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

38.3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Organo di controllo

Articolo 39

Collegio sindacale

39.1. Il Collegio sindacale deve essere nominato se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2477 del cod. civ. o per volontà espressa dell'Assemblea dei soci, che ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

39.2. Il Collegio sindacale, se costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

39.3. I sindaci sono eletti secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 2397 del cod. civ., anche tra i non soci.

39.4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

39.5. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

39.6. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato rico-

	stituito.	
	39.7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta	
	giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è va-	
	lidamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei sindaci.	
	39.8. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mez-	
	zi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.	
	27.2. del presente statuto.	
	Articolo 40	
	Il controllo contabile e il Revisore contabile	
	40.1. Il Revisore contabile deve essere nominato se ricorrono	
	le ipotesi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2477	
	del cod. civ. o per volontà espressa dell'Assemblea dei soci,	
	che ne determina il compenso per tutta la durata dell'incari-	
	co.	
	40.2. Se ricorrono le ipotesi di cui al secondo ed al terzo	
	comma dell'art. 2477 del cod. civ., il controllo contabile,	
	in alternativa al Revisore contabile, può essere affidato al	
	Collegio sindacale, che, pertanto, dovrà essere costituito da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Il collegio, se costituito, o il Revisore contabile, se nomi-	
	nato, esercita il controllo contabile:	
	- verificando nel corso dell'esercizio sociale, con periodi-	

	cità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	- verificando se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti e-	
	seguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;	
	- esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	40.3. L'attività di controllo contabile è annotata in un ap-	
	posito libro conservato presso la sede sociale.	
	40.4. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio con-	
	solidato, il controllo contabile della società medesima dovrà	
	essere affidato ad un Revisore contabile o ad una società di	
	revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	40.5. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incari-	
	co, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la responsabi-	
	lità e la attività del Revisore contabile o della società di	
	revisione sono regolati dagli articoli 2409-bis, ter, quater,	
	quinquies, sexies e septies del cod. civ.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO ED UTILI	
	Articolo 41	
	Patrimonio sociale	
	41.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale di cui all'art. 9 del presente statu-	
	to;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote percentuali de-	
	gli utili netti annuali, di cui all'art. 42.4., lettera a),	
	con i residui delle quote eventualmente non richieste in rim-	
	borso nei tempi stabiliti dai soci receduti o esclusi e dagli	
	eredi dei soci deceduti, di cui all'art. 15;	
	c) dalla riserva statutaria, formata con le quote percentuali	
	degli utili netti di cui al successivo art. 42.4., lettera c;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	41.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la so-	
	cietà con il suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-	
	glimento della cooperativa.	
	Articolo 42	
	Bilancio e utili	
	42.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	42.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo inven-	
	tario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata pruden-	
	za. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione	
	nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti	
	dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il con-	

	seguimento degli scopi statutari, in conformità con il carat-	
	tere cooperativo e mutualistico della società.	
	42.3. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dal-	
	l'articolo 2364 c.c..	
	42.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli eventuali utili netti annuali destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;	
	b) una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dalla legge secondo quanto	
	disposto al comma 2, art. 2545-quater del cod. civ.;	
	c) quanto residua al fondo di riserva statutaria.	
	42.5. È esclusa:	
	a) la distribuzione di dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri.	
	42.6. I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	

	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualisti-	
	che loro dovute, possono riguardare esclusivamente le ecce-	
	denze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro	
	confronti.	
	L'Organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione	
	alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svol-	
	te dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico	
	del bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci.	
	L'Assemblea, che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo al-	
	l'interno dei seguenti criteri:	
	1) liquidazione diretta immediata o rateizzata;	
	2) aumento gratuito del capitale sociale;	
	3) offerta di quote di nuova emissione;	
	4) offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	TITOLO IX	
	REGOLAMENTI	
	Articolo 43	
	Regolamenti della cooperativa	
	43.1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà, il rapporto tra soci e società, il rapporto con i soci	
	di cui all'art. 6 sono disciplinati da regolamenti interni da	
	compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi, poi,	
	dall'Assemblea straordinaria, senza le formalità di cui al	

secondo comma dell'art. 2375 del cod. civ..

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 44

Scioglimento e liquidazione

44.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per volontà dell'Assemblea.

44.2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

44.3. In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

a) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci e dei dividendi eventualmente maturati;

b) il residuo verrà devoluto per intero al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI

Articolo 45

Rinvio

45.1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del cod. civ. in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato: **TORNUSCIOLO GIUSEPPINA - PASCARELLA SILVIA - PASCA-
RELLA EDOARDO - NOTAIO VINCENZO PULCINI**

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 me-
diante m.u.i..